

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2023.1.10.22.5
LEGISLATURA	XI

Il giorno 12 ottobre 2023 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANCARLO MAZZUCA	Presidente
GIORGIO TONELLI	Vicepresidente
CARLOTTA MARÙ	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società Pubblisole Spa, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", per la presunta violazione dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e s.m.i., recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 e s.m.i., recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. ed il relativo allegato A, recanti “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023 dal Presidente dell’Autorità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 5 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il "Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., relativamente alle trasmissioni di televendita, "L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche";

RILEVATO, in seguito alla ricezione della segnalazione prot. 17529.E del 11.07.2023 (nella quale viene evidenziata la precedente segnalazione di una collaboratrice del Corecom Emilia-Romagna, avvenuta per le vie brevi attraverso messaggistica personale), che la citata emittente ha trasmesso un programma di televendita la cui offerta non era completa in quanto era assente l'indicazione del prezzo, considerato uno dei principali elementi di ogni televendita, in violazione dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., come di seguito specificato:

- il giorno 30 giugno 2023: Televendita "Scooterando" - ora inizio 14:31:31 - ora fine 15:01:31 (durata 00:30:00);

RILEVATO inoltre, tramite il monitoraggio delle televisioni effettuato con apparati del Corecom, che si è evidenziata una ulteriore infrazione, identica a quella segnalata:

- il giorno 30 giugno 2023: Televendita "Scooterando" - ora inizio dalle 10:34:18 ora fine 11:04:18 (00:30:00);

DATO ATTO che:

- in relazione alle richiamate trasmissioni di televendita, la cui offerta non era completa in quanto era assente l'indicazione del prezzo (considerato uno dei principali elementi di ogni televendita) in violazione dell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., trasmesse con il marchio "Teleromagna", in data 12.07.2023 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



(prot. 17660.I) con il quale veniva accertato come, nei fatti menzionati, sembrasse configurabile, da parte della società Pubblisole Spa - con sede in via Dell'Arrigoni n. 120 - 47522 Cesena (FC), codice fiscale e partita IVA 03362900403, di seguito indicata con Pubblisole - esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.;

- in data 12.07.2023, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. 17697.U) con il quale si contestava, nei fatti menzionati, la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria prot. 18169.E del 18.07.2023, la società Pubblisole osservava che:

- 1) in seguito a loro verifica interna delle televendite si erano già resi conto, prima di ricevere la contestazione, che il nuovo filmato ricevuto da Magicsan, loro cliente, dal titolo "Scooterando" e già in onda, era privo del prezzo;
- 2) di conseguenza avevano già sospeso la messa in onda mercoledì 5 luglio 2023 e la regolare messa in onda è ripresa giovedì 6 luglio, nel pomeriggio (14:33), dopo aver regolarizzato il video con l'aggiunta del prezzo;
- 3) chiedeva pertanto di considerare la correzione dell'errore nell'eventuale applicazione della sanzione;

PRESO ATTO che la società Pubblisole, contestualmente al deposito degli scritti difensivi, formulava richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 25.07.2023 presso la sede del Corecom;

In data 25 luglio 2023, alle ore 11.00, si svolgeva l'audizione inerente al procedimento a carico della società Pubblisole, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", di cui è stato redatto verbale (prot. 19145.U del 26.07.2023);

In particolare, il rappresentante della società, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ribadiva che:

- la collaborazione con la Società Magicsan è in essere da molti anni e non si erano mai verificate situazioni di questo tipo. Aggiungeva che, visto il particolare momento conseguito all'alluvione che ha colpito la Romagna nel mese di maggio, i collaboratori hanno prevalentemente lavorato in smartworking e spesso in situazioni di *gap* tecnologico rispetto ai tradizionali standard presenti in sede.

Nel caso specifico, il file della televendita, per sua natura di notevoli dimensioni data la durata di almeno 15 minuti, è stato caricato su piattaforma di scambio durante una sessione di lavoro in smartworking. Solo al rientro in sede, e con le capacità tecniche al completo, si è notato che nel citato file era assente l'indicazione del prezzo. È stata, quindi, contattata la Società Magicsan per la correzione del filmato e, ricevuto il file con



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



l'aggiunta del prezzo, è ricominciata la regolare messa in onda;

- relativamente all'attuale situazione economica della Società, il rappresentante della stessa dichiarava che, come noto, il territorio è molto legato all'agroalimentare e che, in questo momento, la già citata alluvione - oltre a violenti episodi di grandine e di vento - ha distrutto la maggior parte dei raccolti, con conseguenze che sono immaginabili. Per questi motivi, oggi le piccole aziende del territorio sono meno interessate alla pubblicità e l'introito legato alla stessa è diminuito molto;

PRESO ATTO degli elementi di attenuazione, delle azioni positive poste in essere e delle valutazioni espresse dal rappresentante della società Pubblisole;

RITENUTO:

- che alla luce di quanto appena descritto e delle considerazioni effettuate, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Pubblisole, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 bis, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. relativamente alla giornata 30.06.2023;
- di proporre la determinazione della sanzione per la violazione contestata nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:
 - a) Gravità della violazione
Il comportamento posto in essere dalla società Pubblisole deve ritenersi di lieve gravità perché all'interno della stessa giornata sono individuabili solamente due episodi e il caricamento del file di televendita è avvenuto attraverso una piattaforma di scambio con possibile errore materiale nella visualizzazione dei file;
 - b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione
La società ha dichiarato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) Personalità dell'agente
La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;
 - d) Condizioni economiche dell'agente



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata; DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società Pubblisole Spa, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", in euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo editale previsto per la singola violazione.

Bologna, 12 ottobre 2023

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato
Il Presidente
Giancarlo Mazzuca



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

